

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO "PONTE" RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2018 -

ART. 1  
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Ente e al personale dell'Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende..

ART. 2  
VIGENZA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto concerne la parte economica per l'anno 2018  
2, Le disposizioni contrattuali citate sottoscritte rimangono in vigore fino alla data di sottoscrizione di una nuova intesa, recependo, se in contrasto con il presente accordo, le dovute modifiche.

ART. 3  
QUANTIFICAZIONE RISORSE STABILI

1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21,05,2018 come rappresentato nella seguente tavola



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018**

**A) RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ  
ART. 67 CCNL 21.05.2018**

articolo	descrizione	Importo
<b>IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018)</b>		36.204,50
(sommatoria risorse Comuni estinti per fusione di Cassano Spinola € 33.168,91 e Gavazzana € 2.722,40 e al netto del consolidamento decurtazione anno 2011-2014 dal 2015 in poi = € 35.891,31 + 0,20 per alte professionalità € 403,20		
<b>Risorse stabili soggette al limite – CCNL 2016-2018 – ART. 67 - COMMA 2</b>		
Art. 67 co.2 lett. c)	Retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam	
Art. 67 co.2 lett d)	Risorse riassorbite art. 2 comma 3 D.LGS. 165/2001	
Art. 67 co.2 lett e)	Trattamento accessorio personale riassorbito (importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza)	
Art. 67 co.2 lett g)	Incremento per riduzioni stabili del Fondo dello straordinario	=
Art. 67 co. 2 lett h)	Incremento delle dotazioni organiche	=
<b>Totale Risorse stabili soggette al limite - Art. 23 D. LGS. 75/2017</b>		36.204,50
<b>Risorse stabili ESCLUSE dal limite – CCNL 2016-2018 – ART. 67 - COMMA 2</b>		
Art. 67 co.2 lett. a)	Incremento € 83,20 a dipendente in servizio al 31.12.2015 ( a valere dal 2019)	=
Art. 67 co.2 lett. b)	Differenziali Progressioni Economiche Orizzontali ( Art. 11 D.L. 135 DEL 14.12.2018 lettera a): " il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro"	1.559,45
<b>Totale Risorse stabili ESCLUSE dal limite - Art. 23 D. LGS. 75/2017</b>		1.559,45
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		37.763,95

**B) RISORSE VARIABILI ART. 67 CCNL 21.05.2018**

Risorse variabili soggette al limite		
articolo	descrizione	importo
Art. 67 co.3 lett. a)	Sponsorizzazione, accordi, di collaborazione, ecc. (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 e art. 15, co 1, lett. d), CCNL 5.10.2001)	=
Art. 67 co.3 lett. c)	Recupero evasion ICI (art. 4, C.3, CCNL 2000-2001; art 3, c. 57, legge 662/1996, art. 59, co.1, lett. p), D.LGS 446/1997)	=
Art. 67 co.3 lett. c)	Specifiche disposizioni di legge (art. 15 C. 1 lett. k) CCNL 5.10.2001)	=
Art. 67 co.3 lett. d)	Importo una tantum frazioni di RIA ( pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre ai ratei di tredicesima mensilità e le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	
Art. 67 co.3 lett. h)	Eventuale integrazione sino ad un max dell'1,2% monte salari 1997, esclusa la dirigenza destinato al raggiungimento di obiettivi di produttività e qualità, (art 15, co. 2, CCNL 1998-2001 solo ove sussista la capacità di bilancio dell'ente)	
Art. 67 co.3 lett. f)	Messi notificatori (art. 54 CCNL 14.9.2000)	
Art. 67 co.3 lett. c)	Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli (art 27, CCNL 14.9.2000)	
Art. 67 co.5 lett. b)	Nuovi servizi e riorganizzazione senza aumento dotazione organica. (art 15, co.5, CCNL 1998-2001)	
<b>Totale Risorse variabili soggette al limite</b>		=
Risorse variabili NON soggette al limite		
Art. 68 co.1, ultimo periodo.	Economie fondo anno precedente (Art. 17, c.5, CCNL 1998-2001)	4.247,85
Art. 14, c.4, CCNL 1998-2001	Economie fondo straordinario confluite	752,45
Art. 67 co.3 lett.k)	Integrazione per trasferimento personale mesi residui dell'anno del trasferimento	
Art. 15, c.1 lett. k), CCNL 1998-2001;	Quota Fondo per la progettazione - Attività svolte prima dell'entrata in vigore D.LGS. 50/2016. (art. 93, c. 7 e ss., d.lgs. 163/2006)	
Dichiarazione congiunta n.. 1 CCNL 2016-18 Art. 11 D.L. 135/2018	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	2.015,00





Art. 67 co.3 lett. a)	Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi Istat, ecc. (Art. 43, l. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), CCNL 1998-2001)	5.000,00
Art. 67 co. 3 Lett.b)	Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa (Art. 15, co.1, lett. k); art. 16, co. 4 e 5, .l. 98/2011)	
<b>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</b>		<b>12.017,75</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>12.017,75</b>
<b>TOTALE RISORSE (A+B)</b>		<b>49.781,70</b>
<b>TOTALE RISORSE DEPURATE DI QUELLE NON SOGGETTE AL LIMITE</b>		<b>36.204,50</b>
<b>TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE</b>		<b>37.763,95</b>
(DEPURATO DELLE SOMME DESTINATE ALLE PEO -INDENNITA' DI COMPARTO- INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 133 d.Lgs. 50/2016 spese sugli appositi capitoli di bilancio)		

**C) ALTRE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018**

Posizioni Organizzative allocate negli appositi capitoli di bilancio degli stipendi del personale (ente privo di Dirigenza che finanzia la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nei propri bilanci)+ maggiorazione retribuzione di posizione del Segretario	24.245,63
<b>TOTALE RISORSE C)</b>	<b>24.245,63</b>
<b>TOTALE RISORSE ( A+B+C)</b>	<b>74.027,33</b>

**ART. 4  
UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE**

1. Le risorse unnanzi indicate per l'anno 2018, vengono impiegate per finanziare i seguenti istituti secondo la disciplina recata di seguito

<b>UTILIZZO RISORSE DECENTRATE COMUNE DI CASSANO SPINOLA ANNO 2018</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
Progressioni economiche orizzontali al netto del differenziale economico tra categoria C1 e C4 (quota annua P.E.0 n. 1 cessato)	16.067,55
Progressioni economiche orizzontali con decorrenza 31.12.2015 ( da C3 a C4 maggiore retribuzione + 13^mensilità)	701,45
Indennità di comparto	3.919,70,
Indennità aggiuntiva personale nidi (art. 31 CCNL 14/9/00)	-
Incremento indennità personale educativo (art. 6 CCNL 5/10/01)	-
Indennità di rischio (art. 41 CCNL 22/1/04) x 3B	1.080,00
Indennità di Reperibilità ( art. 17,co. 2 lett. d CCNL 1/4/1999)	2.312,30
Indennità per attività disagiate ( art. 17,co. 2 lett. e CCNL 1/4/1999)	1.058,65
Maneggio valori (art. 36 CCNL 14/9/00)	-
Specifiche responsabilità (art. 17, co. 2 lett. f 1./4/1999- art. 36 CCNL 22/1/04) *n. 2 dipendenti Cat. C 1500,00 + 1700,00	3.200,00
Indennità messi notificatori (art. 54 CCNL 14/9/00)	-
Indennità Responsabile ufficiale di stato civile	-
Incentivi spec. disp. di legge (incentivo progettazione interna, tributi, ecc.) *	-
Produttività individuale e collettiva (art. 17 c. 2 lett. a CCNL 1/4/99 –art. 37 CCNL 22.01.2004)	19.427,05
* incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, suscettibile di variazione a consuntivo ( calcolo presunto ). <i>Le relative risorse sono allocate fuori dal fondo negli appositi</i>	

*Atto*

*Alf*



stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP :	
<b>TOTALE</b>	49.781,70

#### A) RISORSE DECENTRATE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

L'utilizzo del fondo, risultante dall'applicazione di quanto sancito dai CCDI precedenti, è pari ad € 16.067,55, al netto del differenziale economico tra categoria C1 e C4, di € 1.752,00, per cessazione di n. 1 dipendente, intervenuta a decorrere dal 16.11.2014, a cui si è aggiunta la somma di € 701,45, compreso rateo tredicesima, per l'attivazione di n. 1 progressione economica orizzontale, da categoria C3 a C4, con decorrenza 1.12.2015

Non è prevista per l'anno 2018 l'attivazione di progressioni economiche.

#### B) RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

Per l'anno 2018 le quote dell'indennità di comparto, finanziate con risorse decentrate stabili, ammontano a complessive € 3.919,70. Alla corresponsione si provvede per 12 mensilità ai sensi dell'art. 33 del CCNL 31.3.1999 e nella misura di cui alla tabella allegata al CCNL del 22/01/2004 e trova imputazione nell'apposito intervento relativo al trattamento economico del personale medesimo. L'erogazione dell'indennità avviene mensilmente con lo stipendio.

#### C) RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO

L'indennità di rischio in attuazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL 14.09.2000, è corrisposta al personale che presta la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale (utilizzo attrezzature o contatto con particolari materiali/rifiuti).

L'indennità di rischio è corrisposta mensilmente, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze, debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile di Area, entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è rideterminata in misura corrispondente. nell'importo lordo mensile di € 30,00 ai sensi dell'art. 41 CCNL 22.1.2004, in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio e per le assenze dovute a riposo compensativo, donazione sangue e infortunio ed è ridotta di 1/26 per ogni giorno di assenza ( ferie, riposi, malattia, ecc..)

I profili professionali a cui viene attribuita detta indennità sono:

- Necroforo
- Operatori ecologici
- Operai che utilizzano decespugliatore, tagliaerba ecc.

Le relative risorse stanziare ammontano a complessive € 1.080,00 (30,00x12x3 operai).

#### D) UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO

Ai sensi dell'art. 17 CCNL 1/04/199 comma 2 lettera e) è consentito riconoscere una apposita indennità a dipendenti di categoria A), B) e C) che svolgono attività lavorative disagiate.

Le risorse destinate a finanziare detta indennità ammontano ad €. 1.058,65.

L'indennità di disagio è riconosciuta a coloro che effettuano prestazioni di lavoro:

- con orari particolarmente disarticolati, anche per l'improgrammabilità degli interventi, connessi in particolare allo svolgimento di servizi "su chiamata" al di fuori della reperibilità e dell'orario di servizio, in assenza di turnazione o con esposizione o in condizioni logistiche e ambientali difficile, con particolare esposizione diretta agli agenti atmosferici (per servizio sgombero e allontanamento della neve, spargimento sale controllo e controllo della circolazione stradale,

relativamente al periodo novembre-marzo, per l'attività di protezione civile, per fronteggiare emergenze non programmabili, attività di assistenza agli organi istituzionali, servizio vigilanza funerali)

L'indennità è determinata, in misura mensile di :

- € 61,975, per il periodo novembre-marzo, per n. 3 operai;
- € 25,823, per il periodo novembre-marzo, per n. 1 agente di polizia municipale.
- € 25,823 a chiamata, per il personale esterno ed interno per il disagio di cui ai fattori sopra elencati ad eccezione del servizio neve.

L'indennità è erogata, per l'effettiva esposizione al disagio dovuta alla presenza dei sopra elencati fattori nel limite delle risorse a ciò destinate, dal Responsabile dell'area finanziaria, addetto al servizio paghe, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le spettanze, su certificazione del Responsabile di Area.

#### E) RISORSE PER REPERIBILITA'

Il servizio di reperibilità consiste in turni di reperibilità a domicilio dei dipendenti individuati con il criterio della rotazione dal Responsabile di area in modo da garantire la disponibilità di pronto intervento in caso di situazione di emergenza. In caso di chiamata il dipendente interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro o dell'intervento nell'arco massimo di 30 minuti (nell'art.23, comma 2, del CCNL del 14.9.2000).

I turni di reperibilità con l'individuazione del dipendente che deve assicurare il servizio, sono fissati mensilmente dal Responsabile dell'Area di appartenenza. Il dipendente non può effettuare il servizio per più di 6 volte al mese.

L'art.23 del CCNL del 14.9.2000 ("code contrattuali"), integrato dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, ha definito, il compenso, in € 10,32 per 12 ore di reperibilità ed è, quindi, destinato ad aumentare in proporzione all'eventuale numero di ore effettivamente prestate oltre le 12 prese a base del calcolo. I compensi si raddoppiano in caso di reperibilità in giornate festive o di riposo settimanale. Tale indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ( 1/3 di € 10,32) ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tal caso del 10%.

In caso di chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate a richiesta ai sensi dell'art. 38, comma 7 o 38 bis, con equivalente recupero orario. Per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità di reperibilità

Le risorse a ciò destinate ammontano ad € 2.312,30, per n. 4 unità (n. 3 operai e n. 1 agente di P.M.)

#### F) RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA'


L'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. del 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 7, co. 1 del CCNL 9/05/2006, prevede che al personale appartenente alle categorie B-C-D, con esclusione di quello incaricato di posizione organizzativa, cui sono attribuite specifiche responsabilità, può essere corrisposta un'indennità annuale, fino ad un massimo di € 2.400,00.

In applicazione dell'art. 4 , co. 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, spetta alla contrattazione integrativa definire le fattispecie, i valori e i criteri per la corresponsione di tale indennità

Le parti hanno convenuto a conferma di quanto stabilito nel CCDI 2006/2009, sopra citato, di attribuire le seguenti indennità ai dipendenti Sigg., per procedimenti di particolare complessità con adozione di atti aventi valenza esterna:

- Paola Simona Spinetti – Istruttore area amministrativa cat. C € 1.500,00
- Andrea Lombardo – agente di P.M. cat. C € 1.700,00

L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento motivato in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.


## G) RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALL'INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE

Le risorse, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1/04/1999, che specifiche disposizioni di legge finalizzato all'incentivazione di prestazioni o risultati di personale, sono preventivate nell'importo di € 2.015,00 a lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune, salvo conguaglio a consuntivo e concernono l'incentivazione delle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tale risorsa, variabile, prevista nel fondo, farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per i lavori, forniture e servizi in quanto inserita nelle relative previsioni di spesa;

Dette risorse sono ripartite e liquidate nel rispetto dei criteri e modalità adottati nella bozza di regolamento comunale, come concordato dalle parti trattanti con verbale n. 2 del 20.12.2017, in procinto di approvazione,

## H) RISORSE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

L'utilizzo delle risorse ( art. 17 CCNL 1.4.1999- artt. 34-35-36 e 37 del CCNL 22.01.2004), è destinato ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e sulla base dei risultati accertati attraverso il sistema di valutazione vigente, adottato dall'Amministrazione comunale.

Le risorse destinate a compensare le performance individuale e collettiva, in attuazione dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i, dei n. 6 dipendenti che concorrono alla ripartizione, sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti istituti contrattuali e ammontano ad € 19.427,05.

Tali risorse, vengono erogate a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base del risultato conseguito, secondo il sistema di valutazione adottato dall'ente, approvato con deliberazione G.C. n. 40 del 26.08.2015 salvo per quanto riguarda la parametrizzazione delle categorie in quanto espressamente vietata dalla legge..

Non si procede all'assegnazione dell'incentivo al personale che ha ottenuto una valutazione individuale complessiva inferiore a 60/100.

## ART. 5 DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO

1. Le parti prendono atto che per l'anno 2018 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall'art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999 risulta pari ad euro € 4.359,14.
2. Il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali, di eventi straordinari e/o calamità naturali viene compensato con risorse di bilancio per la parte non finanziata e che non trova copertura nel fondo entro i limiti delle previsioni di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa di personale. Le ore residue danno luogo a riposo compensativo.
3. I limiti massimi individuali di straordinario sono disciplinati dal comma 4 dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999 integrato dall'art. 38 del CCNL 14/09/2000.
4. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono, di norma, dar luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

